



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 248 del 22 dicembre 2025

"Modifiche all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020"

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *"Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le Ordinanze:

- a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*”;
- e. n. 234 del 2 luglio 2025, recante “*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*”;

Vista e considerata l’Ordinanza n. 126 del 26 aprile 2022, recante “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”, e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre Ordinanze;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*” e successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre Ordinanze;

Visto, in particolare, l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, nel quale sono elencati i seguenti interventi:

- a) Id. Ord. 848 - Comune di Fiuminata (MC) - “*STRUTTURA POLIVALENTE*” - € 570.000,00;
- b) Id. Ord. 1042 - Comune di Fiuminata (MC) - “*Loc. Fonte di Brescia*” - € 317.732,46;
- c) Id. Ord. 592 - Comune di Montegranaro (FM) - “*PALAZZO COMUNALE*” - € 2.470.000,00;
- d) Id. Ord. 226 - Comune di Contigliano (RI) - “*Edificio polifunzionale Piazza Fiume*” - € 371.530,05;
- e) Id. Ord. 1146 - Comune di Norcia (PG) - “*Residenza Protetta*” - € 1.548.000,00;

Visto e considerato, quanto all’intervento sito nel Comune di Fiuminata (MC) e denominato “*STRUTTURA POLIVALENTE*” (Id. Ord. 848), il Decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche n. 5067 dell’8 agosto 2025, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0031992-A-13/08/2025 con il quale lo stesso Ufficio:

- (i) ha approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento per un importo totale pari a € 1.055.182,31;

- (ii) ha verificato che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma, se non quelle finalizzate strettamente all'aggiornamento alla normativa di settore;
- (iii) ha verificato che non sono disponibili adeguate economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo;
- (iv) ha determinato l'importo del contributo, comprensivo di tutte le spese tecniche secondo la seguente articolazione:
 - € 570.000,00 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020;
 - € 98.276,74 quale importo previsionalmente a carico del Conto Termico;
 - € 386.905,57 a valere sulle risorse della contabilità speciale, che dovranno essere assicurate con gli strumenti a disposizione dal Commissario straordinario;
- (v) ha accertato la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante dall'opera, che, come da dichiarazione del RUP, è stata progettata al fine di raggiungere la classe d'uso IV ai sensi dell'NTC 2018, in quanto, il fabbricato, sia nel piano di protezione civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale, che nella CLE approvata dalla Regione Marche con attestato di conformità, era individuato come edificio strategico – centro di accoglienza;

Visto e considerato, quanto all'intervento sito nel Comune di Fiuminata (MC) e denominato “*Loc. Fonte di Brescia*” (Id. Ord. 1042), il Decreto dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche n. 6062 del 3 ottobre 2025, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0038458-A-08/10/2025 con il quale lo stesso Ufficio:

- (i) ha approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento per un importo totale pari a € 607.000,00;
- (ii) ha verificato che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma, se non quelle finalizzate strettamente all'aggiornamento alla normativa di settore;
- (iii) ha verificato che non sono disponibili adeguate economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato;
- (iv) ha determinato l'importo del contributo, comprensivo di tutte le spese tecniche secondo la seguente articolazione:
 - € 317.732,46 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109/2020;
 - € 38.513,09 quale importo previsionalmente a carico del Conto Termico;
 - € 250.754,45 a valere sulle risorse della contabilità speciale, che dovranno essere assicurate con gli strumenti a disposizione dal Commissario straordinario;
- (v) ha accertato la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante dalle seguenti motivazioni:

- nel corso del tempo, nel progetto, si sono rese necessarie una serie di adeguamenti alla normativa vigente, senza opere aggiuntive rispetto a quanto già previsto per la messa in sicurezza sismica; pertanto, il progetto originale rimane inalterato ma occorre il rispetto di nuove normative sui materiali e modalità di esecuzione;
- si è reso necessario aggiornare il computo metrico estimativo utilizzando il prezzario vigente, che ha comportato una spesa maggiore a fronte delle medesime lavorazioni originarie;

Visto e considerato, quanto all'intervento sito nel Comune di Montegranaro (FM) e denominato “PALAZZO COMUNALE” (Id. Ord. 592), il Decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche n. 6820 del 5 novembre 2025, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0043680-A-07/11/2025 con il quale lo stesso Ufficio:

- (i) ha approvato la perizia di variante in corso d’opera dell’intervento per un importo complessivo pari a € 742.570,72;
- (ii) ha preso atto che la perizia di variante e suppletiva non prevede opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma e che le modifiche si sono rese necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
- (iii) ha dato atto che non sono disponibili adeguate economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l’importo del progetto e l’importo programmato;
- (iv) ha rideterminato in € 3.537.070,72 l’importo del contributo, in conseguenza della variante in corso d’opera, secondo la seguente articolazione:
 - € 2.470.000,00 a valere sull’importo programmato nell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020;
 - € 324.500,00 a valere sul Fondo Speciale per le Compensazioni ai sensi dell’Ordinanza n. 126/2022 assegnati con Decreto del Commissario n. 206 del 21/03/2023;
 - € 742.570,72 a valere sulle risorse della contabilità speciale, che dovranno essere assicurate con gli strumenti a disposizione dal Commissario straordinario;
- (v) ha accertato la necessità e l’ammissibilità del maggior costo del progetto derivante dalla necessità di proporre interventi conseguenti alla presenza di interferenze non prevedibili in fase di progettazione, come specificato nella relazione di variante non sostanziale a firma del Direttore dei Lavori e del RUP;

Vista e considerata, quanto all’intervento sito nel Comune di Contigliano (RI) e denominato “Edificio polifunzionale Piazza Fiume” (Id. Ord. 226) la Determinazione dell’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio n. A01587 del 25 luglio 2025, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0045076-A-14/11/2025, con la quale l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio:

- (i) ha approvato il quadro economico dell’intervento per un totale di € 690.573,69, riscontrando per lo stesso la necessità di copertura dell’incremento di € 319.043,64 derivante dall’adeguamento dei prezzi e da lavorazioni che si sono dimostrate necessarie ai fini del completamento dell’opera e una migliore gestione e manutenzione nel tempo;
- (ii) ha accertato la necessità e l’ammissibilità del maggior costo del progetto imputabile ai seguenti fondi:

- Fondo speciale per le compensazioni per € 58.469,95;
- Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica per € 260.573,69;
- (iii) ha verificato che non sono disponibili risorse derivante da economie di gara;
- (iv) ha verificato che non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato;
- (v) ha verificato che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Vista e considerata, quanto all'intervento sito nel Comune di Norcia (PG) e denominato “*Residenza Protetta*” (Id. Ord. 1146) di proprietà dell'APSP Fusconi Lombrici Renzi, la richiesta di copertura finanziaria, acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0046206-A-21/11/2025, con la quale l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria:

- (i) esprime il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza e congruità dell'intervento in oggetto rispetto ai danni causati dagli eventi sismici, indicando un fabbisogno complessivo di € 1.925.872,88 rispetto all'importo attualmente programmato e pari ad € 1.548.000,00;
- (ii) accerta la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto pari ad € 377.872,88 derivante dall'adeguamento prezzi, da una progettazione più puntuale che ha comportato una insufficiente imputazione degli importi stimati in sede di programmazione e dalla necessità, ravvisata in corso della progettazione, di ricoprendere anche l'edificio adiacente, avente la stessa destinazione d'uso, suddividendo per il momento l'intervento complessivo in Lotto 1 e Lotto 2;
- (iii) rimanda ad una successiva fase la richiesta di contributo relativa al Lotto funzionale 2;
- (iv) ha verificato che non sono disponibili economie a valere sul plafond a disposizione del Vice Commissario che possano coprire integralmente o parzialmente il maggior costo tra l'importo del progetto e l'importo programmato;
- (v) ha verificato che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma;

Ritenuta la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione e la necessità di disporre, conseguentemente, l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute dall'USR Marche, dall'USR Lazio e dall'USR Umbria;

Ritenuta la necessità di apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 al fine di renderne coerenti gli importi stimati con quelli rimodulati a seguito dell'approvazione dei progetti anche ai sensi dell'Ordinanza n. 126 del 2022;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 24.11.2025 è pari a euro 946.377.007,74, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione è pari a euro 895.220.667,13;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei

Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire la più rapida realizzazione degli interventi previsti nella presente Ordinanza anche nell'ottica del principio del risultato codificato all'articolo 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 19 dicembre 2025;

DISPONE

Articolo 1

(Incremento importi di interventi di opere pubbliche nei Comuni di Fiuminata, Montegranaro, Contigliano, Norcia.

Modifiche all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020)

1. I seguenti interventi previsti nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, sono rimodulati per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di approvazione dei relativi progetti nei termini che seguono:

- a) Id. Ord. 848 - Comune di Fiuminata (MC) - "STRUTTURA POLIVALENTE" - CUP: I43F20000010001 - € 1.055.182,31 con un incremento di € 386.905,57;
- b) Id. Ord. 1042 - Comune di Fiuminata (MC) - "Loc. Fonte di Brescia" - CUP: I43B20000150001 - € 607.000,00 con un incremento di € 250.754,45;
- c) Id. Ord. 592 - Comune di Montegranaro (FM) - "PALAZZO COMUNALE" - CUP: I95B17000010001 - € 3.537.070,72 con un incremento di € 742.570,72;
- d) Id. Ord. 226 - Comune di Contigliano (RI) - "Edificio polifunzionale Piazza Fiume" - CUP: H34C18000130001 - € 690.573,69 con un incremento di € 319.043,64;
- e) Id. Ord. 1146 - Comune di Norcia (PG) - "Residenza Protetta – Lotto 1" - CUP: I57H19000520005 - € 1.925.872,88 con un incremento di € 377.872,88;

2. Ai fini di cui al presente articolo è aggiornato di conseguenza l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri discendenti dagli incrementi degli interventi di cui all'articolo 1, pari a complessivi euro 2.077.147,26 si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 24.11.2025 presenta una disponibilità pari a euro 946.377.007,74.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace – per le ragioni formulate in premessa - ai sensi dell’articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli